



SENT. 259/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteDomenico **GUZZI** ConsigliereIda **CONTINO** ConsigliereLuisa **de PETRIS** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61073** del Registro di

Segreteria, promosso dalla:

-Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione**giurisdizionale per la Regione Lazio – appellante;****avverso**

-la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, n. 445/2023, depositata in data 3 luglio 2023;

nei confronti di**1) CUCINOTTA Caterina**, nata a Messina il 10 novembre 1959

(C.F.: CCNCRN59S50F158P), rappresentata e difesa dall'Avv.

Andrea Giordano (Pec: andreagiordano@ordineavvocatiroma.org),

	presso il cui studio, in Roma, via Dino Frescobaldi, 3 è elettivamente	
	domiciliata, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio allegata	
	in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,	
	depositata il 5 luglio 2024;	
	2) VACCARI Stefano , nato a Roma il 4 agosto 1963 (CF:	
	VCCSFN63M04H501W), difeso e rappresentato dall'Avv. Marco	
	Mariani, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e	
	risposta pervenuta il 5 luglio 2024 (Pec:	
	marco.mariani@firenze.pecavvocati.it);	
	VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;	
	Alla pubblica udienza del 16 luglio 2024 , celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci:	
	omessa la relazione del Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero,	
	ed uditi il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
	Procuratore generale, Cons. Fabrizio Cerioni, l'Avv. Andrea	
	Giordano per l'appellata Cucinotta e l'Avv. Marco Mariani per	
	l'appellato Vaccari;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Lazio ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata nei confronti dei	
	convenuti/odierni appellati, CUCINOTTA Caterina e VACCARI	
	Stefano , disponendo, altresì, il rimborso delle spese legali in loro	
	favore.	
	La predetta richiesta era finalizzata ad ottenere la condanna dei	
	2	

	convenuti al pagamento, in favore del Ministero delle Politiche	
	Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), dell'importo complessivo	
	di euro 569.312,66 (ovvero della diversa somma ritenuta di	
	giustizia), oltre accessori di legge, a titolo di responsabilità	
	principale di natura dolosa (Cucinotta) ed a titolo di responsabilità	
	sussidiaria gravemente colposa (Vaccari).	
	Ciò in relazione ad una ipotesi di danno erariale derivante,	
	nell'impostazione attorea, dall'avere:	
	-la dott.ssa Cucinotta illegittimamente assunto e svolto un incarico	
	dirigenziale presso il MIPAAF in assenza del titolo di studio della	
	laurea richiesto dall'art. 2.1 del bando di concorso, titolo che la	
	convenuta aveva, per contro, dichiarato di possedere tanto nella	
	domanda di partecipazione quanto nell'autocertificazione prodotta	
	in sede di assunzione, a seguito di scorrimento della graduatoria;	
	-il dott. Vaccari (Direttore generale del Personale) illegittimamente	
	sciolto la riserva sulla inidoneità del titolo di studio della Cucinotta	
	rispetto ai requisiti previsti dal bando ed avere poi assunto la	
	medesima quale dirigente.	
	1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza (e	
	nell'atto di citazione del 13 luglio 2021, adottato a seguito della	
	rinunzia agli atti del giudizio di cui alla precedente citazione	
	depositata il 10 maggio 2021), con i documenti in essa richiamati,	
	dalla indagini espletate dalla Guardia di Finanza su delega della	
	Procura contabile (attivatasi a seguito della ricezione, in data 14	
	luglio 2017, di apposita denuncia dell'Amministrazione), era emerso	
	3	

	che, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 23	
	dicembre 2005, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva	
	indetto un <i>"concorso per esami a sei posti di dirigente di seconda</i>	
	<i>fascia nel ruolo centrale agricoltura"</i> .	
	Il relativo bando, all'art. 2 (Requisiti per l'ammissione), disponeva	
	che <i>"per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli</i>	
	<i>di studio: diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e</i>	
	<i>commercio, scienze politiche, statistica, agraria, scienze forestali,</i>	
	<i>scienze delle comunicazioni ovvero lauree riconosciute equivalenti</i>	
	<i>dalla normativa vigente, ovvero i corrispondenti titoli di studio</i>	
	<i>denominati Laurea (L). Si ritengono equivalenti i titoli di studio</i>	
	<i>conseguiti all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli</i>	
	<i>sopra indicati, secondo la normativa vigente, dall'autorità italiana</i>	
	<i>competente; a tal fine, nella domanda di concorso devono essere</i>	
	<i>indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di</i>	
	<i>riconoscimento dell'equivalenza (o della richiesta del</i>	
	<i>provvedimento di equivalenza) al corrispondente titolo di studio</i>	
	<i>italiano, in base alla normativa vigente; le equivalenze devono</i>	
	<i>sussistere alla data di scadenza per la presentazione della data di</i>	
	<i>presentazione delle domande"</i> .	
	Nella domanda di ammissione, avente valore di autocertificazione	
	(resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000	
	e quindi nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da	
	dichiarazioni mendaci), redatta in data 1° febbraio 2006, la dott.ssa	
	Cucinotta, già funzionaria presso il MIPAAF, sosteneva al punto 7),	

	<i>"di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art 2 del bando di concorso: Diritto Canonico – Pontificia Univ. Lateranense".</i>	
	Non essendo il titolo addotto (corso di Diritto Canonico presso la Pontificia Univ. Lateranense) ex se ricompreso tra le lauree richieste dal bando e non avendo l'interessata prodotto documenti attestanti l'avvenuta equivalenza, la domanda veniva ammessa con una riserva, mai esplicitamente sciolta dalla Commissione di concorso.	
	In data 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 36630, venivano approvati gli atti della Commissione esaminatrice del concorso e veniva stilata la graduatoria definitiva, con la dichiarazione dei vincitori utilmente collocatisi ai primi 6 posti.	
	Avendo conseguito la posizione n. 18, la dott.ssa Cucinotta risultava non vincitrice.	
	Il 3 febbraio 2009, la dott.ssa Cucinotta presentava al MIPAAF copia di un certificato, rilasciato il 3 gennaio 2001 dalla Pontificia Università Lateranense, a firma del Segretario generale, Mons. OMISSIS, attestante l'avvenuta discussione, in data 19.12.2000, della <i>"tesi di dottorato"</i> in Diritto canonico e civile (in realtà, secondo la Procura erariale, il corso era solo in Diritto Canonico e, dunque, l'inciso <i>"e civile"</i> costituiva una non corretta aggiunta della certificazione).	
	Sulla base di tale attestazione, con decreto direttoriale in data 4 febbraio 2009, l'allora Direttore del Personale, dott. Vaccari, scioglieva la riserva sulla validità del titolo di laurea ex art. 2, punto 1, del bando, sul presupposto che lo stesso fosse equipollente ai	

	titoli rilasciati dalle Università italiane e che il certificato di	
	discussione della tesi dimostrasse il possesso del requisito previsto	
	dal bando.	
	In caso di scorrimento della graduatoria, diventava così possibile	
	per la Cucinotta essere assunta con la qualifica di Dirigente.	
	A tale scopo, in data 11 febbraio 2009 la Cucinotta produceva, ai	
	fini dell'assunzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di	
	notorietà, relativa al possesso dei requisiti previsti dal bando di	
	indizione, allegando alla stessa il certificato rilasciato il 3 gennaio	
	2001 dall'Università Pontificia.	
	In data 2 marzo 2009, in seguito allo scorrimento della graduatoria,	
	con la sottoscrizione del contratto, la dott.ssa Cucinotta veniva	
	assunta dal MIPAAF con la qualifica di Dirigente, con successivo	
	conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non	
	generale SEAM IX della Direzione Generale dei Servizi	
	Amministrativi del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo	
	Economico e Rurale.	
	A seguito della ricezione, nei primi mesi del 2017, di una lettera	
	anonima contestante la validità dei titoli di studio presentati dalla	
	Cucinotta per partecipare al concorso, l'Amministrazione istituiva	
	un'apposita Commissione interna.	
	Quest'ultima, con nota n. 2117 del 14 giugno 2017, richiedeva	
	informazioni direttamente alla Pontificia Università Lateranense, al	
	fine di accertare:	
	-l'equipollenza del titolo di studio posseduto dalla Cucinotta ad una	

	laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e	
	Commercio rilasciata da una Università della Repubblica Italiana;	
	-la valenza del certificato di discussione della tesi per il	
	conseguimento del "Dottorato in Diritto Canonico e Civile".	
	La Pontificia Università Lateranense, con nota del 20 giugno 2017,	
	pervenuta il 28 giugno 2017, attestava:	
	-il conseguimento, da parte della Cucinotta, del titolo di Licenza in	
	Diritto canonico (in data 30.10.1996) e successivamente (in data	
	19.12.2000) del Grado di Dottorato in Diritto canonico;	
	-l'iscrizione alla Facoltà di Diritto civile, ma senza portare a termine	
	gli esami;	
	-il mancato conseguimento dell'asserito Dottorato in "Diritto	
	canonico e civile", non essendo mai la Cucinotta mai stata iscritta a	
	corsi di Licenza o Dottorato <i>Utroque Iure</i> ;	
	-la non equipollenza del titolo di Dottorato in Diritto Canonico alla	
	Laurea Italiana in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e	
	Commercio, rivestendo tale titolo valore di titolo ecclesiastico,	
	eventualmente suscettibile, su richiesta dell'interessato, di essere	
	riconosciuto dal MIUR tramite decreto <i>ad personam</i> .	
	Conseguentemente, la Commissione terminava la propria attività	
	con relazione del 6 luglio 2017, con la quale comunicava gli esiti dei	
	propri accertamenti, come sopra esposti, al Capo Dipartimento delle	
	Politiche competitive della qualità agroalimentare, nonché	
	Responsabile della prevenzione per la corruzione.	
	I predetti esiti si ponevano in contrasto con il certificato di	

	discussione della tesi di dottorato in diritto canonico e civile,	
	depositato agli atti del proprio fascicolo dalla Cucinotta in data 18	
	maggio 2017.	
	Infine, la Commissione rappresentava il mancato rinvenimento, agli	
	atti della procedura concorsuale ed a quelli del fascicolo personale,	
	di documentazione concernente il titolo dichiarato nella domanda di	
	partecipazione (laurea in Diritto Canonico).	
	In data 5 agosto 2017, la dott.ssa Cucinotta produceva una nota a	
	firma del Mons. OMISSIS, recante la precisazione che, nel periodo	
	relativo al certificato di discussione della tesi, la Pontificia Università	
	Lateranense avrebbe utilizzato lo stesso identico formato per	
	l'attestazione dei tre titoli accademici rilasciati dall'Istituto	
	<i>Utriusque Iuris</i> (Dottorato in Diritto Canonico, Dottorato in Diritto	
	Civile e Dottorato in Diritto Canonico e Civile) e, dunque, prodotto	
	un solo formato, indipendentemente dal titolo conseguito.	
	Nel prendere atto dei risultati della Commissione interna,	
	l'Amministrazione avviava a carico degli odierni appellati due	
	distinti procedimenti disciplinari, i quali venivano entrambi	
	archiviati, a maggioranza dei membri del competente Ufficio, in	
	data 6 novembre 2017, per decadenza dall'azione, a seguito della	
	violazione dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001	
	per la contestazione dell'addebito.	
	La medesima Amministrazione, con provvedimento del 6 dicembre	
	2017 (in realtà, 11 dicembre 2017, prot. n. 22330), adottato a	
	conclusione del procedimento di cui all'art. 127, comma 1, lett. d),	
	8	

	D.P.R. n. 3/1957 e motivato con il conseguimento dell'impiego	
	mediante la produzione di documentazione non veritiera o affetta	
	da invalidità insanabile (atteso l'accertato difetto del diploma di	
	laurea richiesto dal bando), disponeva la decadenza della dott.ssa	
	Cucinotta dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali di II fascia, con	
	conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 2	
	marzo 2009.	
	Il ricorso proposto dall'interessata avverso il richiamato	
	provvedimento di decadenza veniva rigettato dal TAR Lazio con	
	sentenza n. 3610/2019, confermata dalla decisione del Consiglio di	
	Stato n. 6351/2019.	
	In data 18 gennaio 2018, il Ministero costituiva in mora gli odierni	
	appellati in relazione al danno asseritamente scaturente dalla	
	predetta vicenda.	
	Il parallelo procedimento penale, attivato a carico della dott.ssa	
	Cucinotta per il delitto di falso ex art. 483 c.p., sfociava	
	nell'archiviazione per prescrizione del reato, disposta dal GIP presso	
	il Tribunale di Roma in data 6 novembre 2019, su conforme richiesta	
	della Procura della Repubblica in data 11 dicembre 2017/18 gennaio	
	2018 (in tale richiesta si dava comunque atto del fatto che	
	l'indagata avesse dichiarato falsamente di possedere il diploma di	
	laurea, mentre in realtà era risultata titolare di un titolo non	
	equipollente).	
	Nella vicenda testé delineata, la Procura contabile ravvisava la	
	responsabilità erariale degli odierni appellati, cui imputava, nei	

	termini già visti, il danno complessivo di euro 569.312,66, cifra pari	
	alla differenza tra il <i>quantum</i> percepito (euro 843.974,20) dalla	
	dott.ssa Cucinotta a seguito dell'assunzione presso il Ministero nella	
	qualifica dirigenziale, nel periodo compreso tra il marzo 2009	
	(stipula del relativo contratto di lavoro) ed il dicembre 2017	
	(risoluzione del contratto dirigenziale, a seguito di decadenza	
	dall'impiego) ed il <i>quantum</i> previsto per la qualifica di funzionario,	
	già rivestita presso il medesimo Ministero (euro 274.661,54).	
	Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando, con	
	articolate argomentazioni, la fondatezza della pretesa erariale.	
	1.b) Con la sentenza qui gravata, la Sezione territoriale ha, in primo	
	luogo, dichiarato la prescrizione dell'azione di responsabilità con	
	riferimento alla parte del danno corrispondente alle differenze	
	stipendiali percepite nel periodo dal 2 marzo 2009 (data di	
	sottoscrizione del contratto con la qualifica dirigenziale) al 18	
	gennaio 2013 (quinquennio antecedente la costituzione in mora,	
	effettuata il 18 gennaio 2018, secondo quanto riportato in	
	sentenza).	
	Ciò dopo avere rilevato la riconducibilità dell'addebitato pregiudizio	
	erariale al cd "danno a formazione progressiva".	
	Nel contempo e con riferimento alla parte del danno erariale non	
	colpito dalla prescrizione dell'azione (danno corrispondente alle	
	differenze stipendiali relative al periodo dal 18 gennaio 2013 al 6	
	dicembre 2017, decadenza dall'impiego), il I giudice ha rigettato la	
	domanda attorea per inconfigurabilità del contestato danno	
	10	

patrimoniale.

Ciò sul presupposto che la dott.ssa Cucinotta, nel periodo in questione, avesse comunque svolto, di fatto, funzioni dirigenziali, rendendo prestazioni, di cui il Ministero avrebbe beneficiato ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, legge 20/1994.

In ogni caso, sempre secondo la Sezione territoriale, nella fattispecie all'esame non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo del dolo (contestato alla convenuta Cucinotta) né quello della colpa grave (imputato al convenuto Vaccari), *"tenuto conto anche delle oggettive incertezze esistenti in ordine alla equiparazione del titolo di studio allegato dalla convenuta Cucinotta"* (così, pag. 33 della sentenza).

2. Avverso la sentenza n. 445/2023, ha proposto appello la **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con atto notificato l'8 settembre 2023 e depositato il 6 ottobre 2023.

Con il predetto atto, la Procura regionale, dopo la ricostruzione dei fatti e del giudizio di I grado, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

1) OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER LA
CONTROVERSIA IN MERITO ALL'OCCULTAMENTO DOLOSO
DEL DANNO DA PARTE DI CATERINA CUCINOTTA

Con tale motivo, la Procura appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha riconosciuto la prescrizione (parziale) dell'azione di responsabilità amministrativa, con riferimento, in

	particolare, alle differenze stipendiali relative al periodo dal 2 marzo	
	2009 (data di sottoscrizione del contratto dirigenziale) al 18 gennaio	
	2013 (quinquennio antecedente alla costituzione in mora del 18	
	gennaio 2018).	
	Essa, infatti, avrebbe omesso di trattare la questione,	
	assolutamente rilevante ai fini della individuazione del <i>dies a quo</i>	
	della prescrizione, della sussistenza di un occultamento doloso,	
	nonostante la questione fosse stata motivatamente posta nel libello	
	di responsabilità, con l’affermazione della necessità di considerare	
	il momento del completo disvelamento della fattispecie dannosa, a	
	seguito degli accertamenti successivi alla denuncia del Capo	
	dipartimento e responsabile per la prevenzione della corruzione.	
	Sul punto, l’Organo requirente ha sostenuto che dagli atti di causa	
	emergerebbe con chiarezza che la Cucinotta avrebbe reso	
	dichiarazioni non veritiere, tese a nascondere l’assenza del titolo di	
	laurea e, quindi, ad occultare il danno.	
	Ha, in particolare, richiamato tre condotte della convenuta, già	
	evidenziate nell’atto di citazione, che sarebbero state finalizzate a	
	produrre un’apparenza, sui titoli di studio posseduti, diversa dalla	
	realtà, ovvero:	
	a) la dichiarazione, resa in sede di domanda di ammissione, “ <i>di</i>	
	<i>essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art 2 del bando</i>	
	<i>di concorso: Diritto Canonico- Pontificia Univ. Lateranense</i> ”	
	(dichiarazione che risulterebbe sicuramente mendace alla luce di	
	quanto sarebbe stato accertato anche dalla Commissione di	

	comunque la Cucinotta reso, di fatto, prestazioni dirigenziali, di cui	
	il Ministero si sarebbe avvantaggiato ex art. 1, comma 1-bis, legge	
	n.20/1994.	
	La predetta decisione, infatti, si discosterebbe, senza motivare, dal	
	consolidato orientamento giurisprudenziale, all'uopo richiamato,	
	per cui:	
	-la prestazione lavorativa resa dal dipendente pubblico privo del	
	titolo di studio richiesto, risulterebbe inutilmente erogata, in quanto	
	l'Amministrazione non richiederebbe né remunererebbe una	
	qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a	
	predeterminati parametri, in relazione ai quali determinerebbe ex	
	ante il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso all'impiego;	
	-il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false	
	dichiarazioni sul possesso del titolo comporterebbe l'irrimediabile	
	rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente	
	non sarebbe in possesso della professionalità richiesta, con la	
	conseguenza che le retribuzioni percepite risulterebbero sprovviste	
	di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro	
	liquidazione;	
	-non risulterebbe ammissibile attribuire un vantaggio	
	giuridicamente apprezzabile per l'Amministrazione a fronte di	
	prestazioni lavorative rese da un dipendente pubblico privo di uno	
	specifico titolo, ritenuto indispensabile per lo svolgimento di	
	determinate mansioni professionali, stante la conseguente	
	interruzione del sinallagma contrattuale;	

-non risulterebbe possibile l'applicazione, in ipotesi quella all'esame, nemmeno del principio di tutela del lavoratore previsto dall'art. 2126 c.c. per il caso di illiceità della causa del contratto di lavoro, ravvisabile nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento.

In definitiva, la sentenza gravata andrebbe riformata, in quanto attribuirebbe alla prestazione lavorativa della Cucinotta una idoneità a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, datrice di lavoro, in contrasto con le norme dell'ordinamento che stabiliscono gli *standards* minimi per l'accesso alla dirigenza;

3) ERRONEITA', CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITA'
DELLA MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'ELEMENTO
SOGGETTIVO

Con tale motivo, la Procura appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto comunque non ravvisabile il contestato elemento soggettivo (dolo per la Cucinotta e colpa grave per il Vaccari), sul presupposto, ritenuto fallace, della sussistenza di oggettive incertezze in ordine alla equiparazione del titolo di studio allegato.

Sul punto, l'Organo requirente ha sostenuto che la presunta incertezza sul titolo di studio comunque non potrebbe influire sull'elemento soggettivo della condotta della Cucinotta, essendo la stessa stata chiamata in giudizio anche per plurime autodichiarazioni mendaci, e, quindi, per condotte illecite rilevanti a titolo di dolo. Tanto più che la medesima, quale frequentatrice per

	mananza di documentazione relativa ad un procedimento di	
	equipollenza, assolutamente necessario per far valere nel nostro	
	ordinamento un titolo di studio conseguito presso lo Stato Pontificio.	
	Ed invero, secondo la Procura appellante, solo se l'interessata	
	avesse posseduto realmente il titolo di "Dottorato in diritto canonico	
	e civile", sarebbe stato possibile promuovere il necessario giudizio	
	di equipollenza.	
	In definitiva, nella fattispecie all'esame sarebbe mancato sia il titolo	
	astrattamente idoneo (essendo la Cucinotta in possesso solo di un	
	Dottorato in Diritto Canonico e non anche di un Dottorato in diritto	
	canonico e civile, titolo ben diverso) sia l'equipollenza, cioè il	
	riconoscimento della validità del titolo straniero.	
	A fronte di tali carenze, risulterebbe poco aderente ai fatti di causa	
	addurre sinteticamente un'incertezza documentale, quale causa di	
	esclusione dell'elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa.	
	Infine, rispetto alla posizione del VACCARI, concorrerebbe ad	
	escludere la rilevanza della presunta incertezza del titolo (quanto	
	meno) la circostanza che lo stesso sarebbe stato messo sull'avviso	
	della problematicità dell'autocertificazione mendace prodotta dalla	
	Cucinotta, dalla riserva espressa dalla Commissione di esame,	
	riserva che sarebbe stata da lui illegittimamente sciolta, in assenza	
	di adeguata motivazione.	
	In conclusione, la Procura appellante ha chiesto la riforma della	
	decisione gravata e, per l'effetto, la condanna di CUCINOTTA	

	la sussistenza del contestato danno, in quanto ampiamente	
	compensato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994,	
	dal contributo che la stessa avrebbe incontestabilmente fornito	
	all'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.	
	Il dato sarebbe confermato dagli encomi, elogi e riconoscimenti	
	formali ricevuti per la produttività, le capacità culturali e la	
	preparazione tecnica dimostrate durante lo svolgimento del proprio	
	incarico, ben superiori alla media.	
	In definitiva, nel caso di specie, dovrebbe escludersi che l'appellata	
	abbia reso una prestazione <i>inutiliter data</i> , come preteso dalla	
	Procura appellante.	
	In ogni caso, il calcolo del preteso danno risulterebbe errato,	
	essendo stato considerato l'importo lordo delle somme percepite (e	
	non quello netto), con la conseguenza che sarebbero stati	
	addebitati importi (quelli relativi alle prestazioni patrimoniali	
	imposte dalla legge in materia fiscale e/o previdenziale) che	
	andrebbero invece necessariamente scomputati, in quanto mai	
	entrati nella sfera patrimoniale dell'interessata.	
	Con riferimento al III motivo d'appello, la motivazione assolutoria	
	della decisione gravata, incentrata sull'assenza dell'elemento	
	soggettivo del dolo, risulterebbe corretta, in quanto perfettamente	
	coerente con gli elementi di fatto presenti nel fascicolo e con il	
	quadro normativo vigente.	
	Sul punto, l'appellata ha sostenuto che la questione relativa	
	all'equipollenza o meno della laurea da lei posseduta ai titoli richiesti	

nella quale la dott.ssa Caterina Cucinotta è stata collocata al 18° posto (nella posizione di idonea non vincitrice).

Tale provvedimento integrerebbe, *de facto*, lo scioglimento della riserva; in ogni caso, il dott. OMISSIS non avrebbe inserito la Cucinotta nella graduatoria definitiva, se avesse nutrito il minimo dubbio sull'idoneità del titolo dalla medesima allegato.

A tali verifiche sarebbero seguiti, nel 2009, ulteriori accertamenti, propedeutici allo scioglimento formale della riserva ed all'assunzione dell'appellata, a seguito di scorrimento della graduatoria.

Ed invero, il predetto scioglimento, con successiva assunzione, sarebbero avvenuti solo all'esito di un'ulteriore produzione documentale da parte dell'odierna appellata, dietro espressa richiesta dell'Amministrazione (dichiarazione sostitutiva dell'11 febbraio 2009, nella quale la dott.ssa Cucinotta ha ribadito di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 6 del bando di concorso, nonché certificato in copia conforme, a firma di mons. OMISSIS, del 3 gennaio 2001, attestante la discussione della tesi in data 19 dicembre 2000, utile al conseguimento del Dottorato in "Diritto Canonico e Civile").

Nonostante questo, nel 2017, dopo ben otto anni dall'assunzione ed a seguito di una lettera anonima, l'Amministrazione, all'esito di una nuova indagine, avrebbe cambiato radicalmente posizione.

Del resto, anche il giudice amministrativo e il giudice penale -
investiti della vicenda sotto diversi profili giuridici avrebbero

	escluso, nel caso di specie, qualsiasi responsabilità dolosa e/o	
	colposa nella condotta tenuta dall'odierna appellata.	
	In particolare, il TAR Lazio, con la sentenza n. 3610/2019, avrebbe	
	escluso che la ricorrente abbia dichiarato il falso nell'attestare di	
	essere in possesso di un titolo equipollente a quelli richiesti dal	
	bando per l'ammissione al concorso, valorizzando la dichiarazione	
	" <i>pro veritate</i> " del 5 agosto 2017, resa dal sottoscrittore del	
	certificato di laurea mons. OMISSIS, sulle ragioni della discrasia fra	
	i due certificati di laurea (ovvero il fatto che fossero certificazioni,	
	risalenti a due periodi differenti, compilate con criteri diversi dagli	
	uffici della Pontificia Università Lateranense).	
	Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.6351/	
	2019, decidendo sull'appello avverso la prefata decisione del TAR e	
	pur dichiarando la legittimità del provvedimento di decadenza,	
	avrebbe ribadito la buona fede dell'interessata nel dichiarare il	
	possesso di un titolo equipollente a quelli richiesti per l'accesso alla	
	procedura concorsuale.	
	In ogni caso, l'assunto dell'Organo requirente secondo il quale la	
	dott.ssa Cucinotta avrebbe falsamente attestato di essere in	
	possesso del titolo previsto dall'art. 2 del bando di Concorso,	
	sarebbe destituito di ogni fondamento.	
	Ciò in quanto la stessa, nella domanda di ammissione al concorso,	
	avrebbe dichiarato il possesso di un titolo di studio realmente	
	conseguito ed a suo avviso abilitante (" <i>Diritto canonico</i> ").	
	La stessa Amministrazione sarebbe stata a conoscenza del possesso	

	della laurea in “ <i>Diritto canonico</i> ”, avendo l’interessata già dichiarato	
	tale titolo, nel 2002, in sede di corso-concorso interno per il	
	passaggio di fascia da C1 a C2 e C3 e successivamente, nel 2007,	
	in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva per	
	l’accesso alla posizione economica C3 Super.	
	In definitiva, la Cucinotta avrebbe errato nel dichiarare	
	l’equipollenza di tale titolo a quelli richiesti dall’art. 2 del bando di	
	Concorso, ma tale affermazione sarebbe frutto di un mero errore,	
	ascrivibile verosimilmente ad un sommario approfondimento del	
	concetto di equipollenza dei titoli e non già alla volontà preordinata	
	di fornire una falsa informazione per essere ammessa al concorso.	
	D’altro canto, secondo l’appellata, se il suo disegno fosse stato	
	effettivamente quello di accedere al concorso servendosi di una	
	falsa attestazione, nella domanda di ammissione avrebbe	
	menzionato un titolo di studio diverso da quello indicato, ovvero un	
	titolo equipollente e/o comunque idoneo all’ammissione al concorso	
	e non già il titolo di studio realmente conseguito che non aveva tali	
	requisiti.	
	Risulterebbe allora confermata la buona fede e, dunque, l’assenza	
	di dolo dell’interessata, la quale, del resto, avrebbe fatto	
	affidamento nelle verifiche e controlli sulla regolarità della domanda	
	di ammissione al concorso, cui sarebbero stati tenuti la	
	Commissione esaminatrice e la stessa Amministrazione in base alle	
	previsioni del bando.	
	In definitiva, la condotta della Cucinotta potrebbe al più configurare	

	una responsabilità a titolo di colpa per non aver adeguatamente	
	approfondito i requisiti di equipollenza del titolo dichiarato per la	
	partecipazione al concorso, ma giammai una volontà fraudolenta,	
	diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno, tale da	
	ingenerare una situazione di obiettiva preclusione da parte del	
	creditore, sulla possibilità di far valere il proprio diritto di credito.	
	In ogni caso, secondo le tesi difensive, il diritto al risarcimento del	
	danno erariale sarebbe comunque prescritto anche nella denegata	
	in cui si ritenesse sussistente il dolo, atteso che, nel caso di specie,	
	già dal 2006 o quantomeno dal 2009, tutti i fatti illeciti e il presunto	
	danno erariale contestati dalla Procura contabile sarebbero stati	
	pienamente conosciuti dall'Amministrazione, in modo effettivo e	
	non meramente astratto e/o ipotetico.	
	A tal riguardo, l'appellata ha richiamato:	
	-la conoscenza, già dal 2002, da parte del Ministero del titolo di	
	studio posseduto dalla Cucinotta (" <i>laurea in Diritto canonico</i> "),	
	trattandosi di titolo dichiarato in occasione delle cd progressioni	
	interne;	
	-la prima indagine amministrativa compiuta nel 2006 dal dott.	
	OMISSIS, con la richiesta di chiarimenti al MIUR e la risposta dello	
	stesso Ministero in data 6 aprile 2006 circa l'equipollenza del titolo	
	di studio in questione ad un titolo accademico dell'Ordinamento	
	universitario italiano, con la possibilità di ottenere, all'esito di	
	un'apposita procedura, un decreto di equipollenza del titolo	
	accademico straniero (decreto per contro mancante nel caso di	
	24	

	specie);	
	-ulteriori indagini compiute dall'Amministrazione nel 2009 prima	
	dell'assunzione della Cucinotta quale Dirigente, con l'ulteriore	
	produzione documentale effettuata dalla stessa;	
	-identità del compendio documentale utilizzato nel 2017 dalla	
	Commissione ministeriale per valutare il titolo di studio con quello	
	già in possesso dell'Amministrazione nelle indagini del 2006 e 2009	
	(domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione sostitutiva di	
	certificazione a firma della dott.ssa Cucinotta, certificato del 3	
	gennaio 2001 di discussione, in data 19 dicembre 2000, della tesi	
	in "Diritto Canonico e Civile").	
	In conclusione, l'appellata ha chiesto la conferma integrale della	
	sentenza impugnata ed in via meramente subordinata di operare	
	una sensibile riduzione del <i>quantum</i> richiesto, anche in applicazione	
	del potere riduttivo.	
	4. Il dott. VACCARI Stefano si è costituito in giudizio con articolata	
	memoria pervenuta il 5 luglio 2024, con il patrocinio dell'Avv. Marco	
	Mariani, provvedendo, in primo luogo, ad una puntuale	
	ricostruzione della vicenda.	
	A tal riguardo, ha affermato, tra l'altro, che:	
	-l'approvazione della graduatoria definitiva è stata effettuata	
	dall'allora Direttore generale OMISSIS, con decreto n. 3660 del 27	
	luglio 2006, a seguito di specifica istruttoria riguardante la posizione	
	della dott.ssa Cucinotta, con l'assunzione presso il MIUR di elementi	
	di conoscenza circa l'equipollenza del titolo di studio posseduto dalla	

		stessa;	
		-in concomitanza con lo scorrimento della graduatoria, la Cucinotta	
		ha prodotto, di sua iniziativa, in data 3 febbraio 2009 il certificato	
		di discussione della tesi di "Dottorato in diritto civile e canonico",	
		firmato da mons. OMISSIS;	
		-con nota del 4 febbraio 2009 (sottoscritta dal dott. Vaccari, nel	
		frattempo succeduto al dott. OMISSIS, e siglata dalla Dirigente	
		dell'Ufficio), sono stati chiesti alla Cucinotta gli atti necessari ai fini	
		dell'assunzione, presentati dalla Cucinotta in data 11 febbraio	
		2009),	
		-sempre in data 4 febbraio 2009, la Dirigente dell'Ufficio	
		competente - SEAM IV -, dott.ssa OMISSIS, ha fatto presente al	
		Direttore Vaccari l'opportunità di adozione di un provvedimento, al	
		fine di dare ulteriore evidenza, alla luce della produzione spontanea	
		da parte della Cucinotta in data 3 febbraio 2009 della certificazione	
		relativa alla discussione della tesi di dottorato in diritto civile e	
		canonico, dello scioglimento della riserva già disposto con il	
		provvedimento del 27 luglio 2006 di approvazione della graduatoria	
		definitiva;	
		-il dott. Vaccari ha conseguentemente sottoscritto il d.d. prot. n.	
		4526/2009, a seguito di apposita istruttoria;	
		-tutti gli atti assunzionali della Cucinotta sono stati regolarmente	
		registrati dagli organi di controllo (Corte dei conti e Ufficio Centrale	
		di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ed hanno	
		avuto come unica base giuridica il decreto di approvazione della	

graduatoria;

-sin dal 2011 i documenti relativi all'assunzione della Cucinotta erano conosciuti anche al di fuori dell'Ufficio, come confermato dalla nota dell'11 dicembre 2011 indirizzata da una sigla sindacale (la CONFSAL/UNSA) al Capo Dipartimento delle politiche competitive e della qualità, al Direttore generale del personale ed al Dirigente dell'ufficio ministeriale responsabile dei procedimenti disciplinari, sulle problematiche circa il possesso di determinati requisiti in capo ai soggetti beneficiari di incarichi dirigenziali (tra cui la Cucinotta);

-la risposta dell'Amministrazione alla predetta sigla, con la descrizione del titolo di partecipazione al concorso della Cucinotta e della situazione giuridica del predetto titolo, dimostrerebbe la conoscenza, in capo ai vertici amministrativi del Ministero e sin dal 2011, della situazione documentale della medesima;

-anche il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, per decadenza dalla relativa azione, avrebbe rimarcato la possibilità per l'Amministrazione di accertare, in diverse occasioni ed in una dimensione temporale di ben 11 anni, l'idoneità del titolo per il conseguimento della posizione di dirigente, stante la disponibilità in atti della pertinente documentazione, non ultimo il fascicolo personale.

L'appellato si è, dunque, concentrato su singoli motivi d'appello, al fine di farne risaltare l'infondatezza.

In particolare, per quanto riguarda il I motivo, il dott. Vaccari ha ribadito l'assenza di occultamento doloso, per essere gli atti stati

	funzioni dirigenziali (vantaggi tali da compensare il contestato danno patrimoniale).	
	Tali prestazioni sarebbero, anzi, state valutate molto positivamente dall’Organismo indipendente di valutazione e dai Direttori generali susseguitisi dal 2009 in poi, quali superiori gerarchici della Cucinotta.	
	Infine, quanto al III motivo d’appello, l’appellato ha sostenuto la totale infondatezza della tesi della Procura appellante, per cui sarebbe stato messo sull’avviso della problematicità dell’autocertificazione mendace prodotta dalla Cucinotta, dalla riserva espressa dalla Commissione di esame, <i>“riserva da lui illegittimamente sciolta, in assenza di adeguata motivazione”</i> .	
	Sul punto, ha rimarcato che la riserva (posta non dalla Commissione d’esame, cui non sarebbe spettata la valutazione dei titoli, ma dal Direttore generale OMISSIS) sarebbe stata sciolta dallo stesso OMISSIS con il decreto n. 3660 del 27 luglio 2006 di approvazione della graduatoria definitiva, adottato a seguito di specifica istruttoria e costituente la base giuridica per l’assunzione della Cucinotta.	
	La totale assenza dell’elemento soggettivo in capo al dott. Vaccari sarebbe, infine, inequivocabilmente certificata anche dalla dichiarazione con la quale la Dirigente responsabile dell’Ufficio Assunzioni – SEAM IV (dott.ssa OMISSIS) ha dichiarato, sin dal 2017:	
	-di aver integralmente curato la questione come Ufficio SEAM IV;	

-di avere, in particolare, redatto il d.d. prot. n. 4526/2009, da lei siglato e poi sottoposto alla firma del Direttore Vaccari, a soli fini dichiarativi, avendo gli stessi atti assunzionali, registrati dagli organi di controllo, confermato il decreto n. 36630 del 27 luglio 2006, approvativo della graduatoria finale, come base giuridica per l'assunzione.

L'appellato ha, inoltre, provveduto, alle pagg. 11 e ss, della memoria di costituzione, a riportare quanto già dedotto in I grado, con riferimento, in particolare, alla:

a) eccepita inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 87 e 72 c.g.c., a ragione della dedotta, omessa considerazione in sede di citazione delle controdeduzioni dell'invitato;

b) eccepita erroneità dei presupposti di fatto, (i) per avere la Procura contabile ricondotto lo scioglimento della riserva relativa alla procedura concorsuale al decreto del 2009, a firma Vaccari, (ii) non avere la medesima Procura individuato la base giuridica, sia del provvedimento di assunzione che del contratto dirigenziale (entrambi sottoposti al vaglio degli organi di controllo), nel decreto del 2006 a firma del dott. OMISSIS (piuttosto che in quello del 2009 a firma del dott. Vaccari, non citato negli atti di assunzione e conferimento d'incarico e prevedente la mera conferma dello scioglimento, già disposto, della riserva), (iii) non avere l'Organo requirente colto la reale natura giuridica del decreto del 2009, il quale avrebbe rivestito una valenza meramente ricognitiva dello scioglimento della riserva già insito nell'approvazione definitiva

	della graduatoria di cui al decreto del 2006, a seguito della	
	documentazione prodotta dalla Cucinotta nel 2009;	
	c) <u>dedotta assenza del nesso causale</u> , per avere l’assunzione della	
	Cucinotta la propria base giuridica nel decreto del 2006, a firma	
	OMISSIS, le cui conclusioni circa l’idoneità del titolo dichiarato dalla	
	Cucinotta sarebbero state ulteriormente radicate dalla produzione,	
	nel 2009, di ulteriore certificazione da parte dell’interessata.	
	Tanto più che tale ultimo documento, non sostitutivo di quello	
	dichiarato ai fini all’ammissione al concorso e recante finanche la	
	certificazione di riconoscimento da parte dello stato Italiano, nonché	
	relativo a titolo conseguito presso la Facoltà di diritto civile e	
	canonico, non avrebbe lasciato adombrare né sospetti né dubbi,	
	anche alla luce del fatto che notoriamente, nell’Ordinamento	
	pontificio, il dottorato presupporrebbe il conseguimento della laurea	
	ed il completamento del ciclo di studi del corso di laurea;	
	d) <u>eccepita assenza di colpa grave</u> , sul presupposto che:	
	-con il decreto del 2009, si sarebbe inteso semplicemente dare	
	ulteriore evidenza, in un’ottica di massima trasparenza dell’attività	
	amministrativa, allo scioglimento della riserva, tenuto conto del	
	certificato spontaneamente prodotto dalla Cucinotta e non	
	sostitutivo del dichiarato titolo di partecipazione al concorso, che	
	avrebbe ulteriormente radicato il convincimento circa il possesso	
	del titolo in conformità alle conclusioni già raggiunte nel 2006 con	
	l’adozione del decreto a firma del dott. OMISSIS;	
	-la produzione spontanea di una certificazione ulteriore (quella	

	riferita al dottorato), da non confondere con il titolo richiesto per la	
	partecipazione al concorso ma che avrebbe presupposto il	
	conseguimento di quest'ultimo, avrebbe dispiegato un'efficienza	
	causale, nel senso di rafforzare ulteriormente le conclusioni già	
	cristallizzate con il decreto del 2006 di approvazione della	
	graduatoria;	
	-l'immissione in ruolo della Cucinotta sarebbe stata la conseguenza	
	dello scorrimento della graduatoria;	
	-gli organi di controllo (Ufficio centrale di bilancio e Corte dei conti)	
	avrebbero apposto il visto di regolarità, con registrazione, tanto del	
	decreto di assunzione quanto del contratto di conferimento	
	dell'incarico dirigenziale sulla base del solo decreto del 2006, a	
	firma OMISSIS (e non di quello del 2009, a firma Vaccari);	
	-la normativa di riferimento escluderebbe la sussistenza	
	dell'addebito contestato;	
	-l'assenza di elementi di dubbio e/o sospetto in ordine alle infedeltà	
	dichiarative della Cucinotta ovvero all'inidoneità del titolo dalla	
	medesima dichiarato, anche alla luce dell'istruttoria espletata tanto	
	nel 2006 quanto nel 2009;	
	-la rappresentazione documentale operata dalla Cucinotta e dalla	
	medesima predisposta ai fini dell'accesso al concorso, al di là	
	dell'elemento psicologico alla medesima ascrivibile, sarebbe stata	
	tale da preconstituire l'effettività della sussistenza del possesso dei	
	titoli richiesti;	
	-l'inidoneità della certificazione prodotta, contrariamente a quanto	

	eccepito in citazione, non sarebbe stata evidente, come confermato	
	dal fatto che successivamente sono risultati necessari la nomina di	
	ben due commissioni d'indagine amministrativa, l'attribuzione ai fini	
	della verifica di poteri acquisitivi, la formulazione di un'apposita	
	richiesta alla Pontificia Università Lateranense;	
	-sussisterebbero incertezze in ordine all'applicazione retroattiva	
	della novella in materia di elemento psicologico introdotta dalla	
	legge di semplificazione 2020 (art. 21 d.l. n. 76/2020);	
	-la condotta concretamente serbata dal dott. Vaccari si	
	collocherebbe al di fuori del concetto di colpa grave,	
	nell'interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza	
	contabile, essendo improntata ad un ragionevole affidamento negli	
	approfondimenti istruttori condotti dal suo predecessore con	
	l'ausilio del MIUR;	
	e) <u>dedotta violazione dell'art. 69, comma 2, c.g.c.</u>	
	(sull'archiviazione da parte della Procura contabile per assenza di	
	colpa grave per le ipotesi ivi puntualmente previste), attesa la	
	regolare registrazione, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio e	
	della Corte dei conti, dell'assunzione della dott.ssa Cucinotta e del	
	conferimento degli incarichi dirigenziali;	
	f) <u>dedotta assenza di legittimazione passiva del dott. Vaccari</u> , in	
	quanto il nucleo essenziale delle contestazioni attoree si	
	incentrerebbe sull'inidoneità del titolo di ammissione alla procedura,	
	oggetto di verifiche sfociate nel decreto di approvazione della	
	graduatoria definitiva del 2006 (due anni prima del subentro del	
	33	

Vaccari al dott. OMISSIS).

f) ecceppita prescrizione dell'azione erariale, risultando la nota di costituzione in mora del 2018 palesemente intempestiva rispetto all'epoca delle condotte contestate (2009);

g) determinazione del *quantum debeatur*, la quale risulterebbe erronea in quanto effettuata al lordo dei compensi percepiti, senza tener conto né del raggiungimento, da parte della Cucinotta, degli obiettivi dirigenziali alla stessa assegnati né del ruolo concretamente avuto, nella contestata sequenza procedimentale, da altri soggetti non evocati in giudizio (Direttore OMISSIS e dirigente ONISSIS con riferimento all'approvazione nel 2006 della graduatoria definitiva, dirigente OMISSIS e Capi Dipartimento OMISSIS e OMISSIS).

In conclusione, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della decisione gravata e vittoria di spese.

5. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2024, come da verbale, il P.M. contabile, V.P.G. Cerioni, ha insistito, con articolate argomentazioni, per l'accoglimento dell'appello, concludendo come in atti.

L'Avv. Giordano, per l'appellata Cucinotta, e l'Avv. Marco Mariani, per l'appellato Vaccari, hanno ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto del gravame, concludendo come in atti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello merita accoglimento, nei termini sottoesposti, nei confronti della dott.ssa **CUCINOTTA Caterina**, mentre risulta infondato con riferimento alla posizione del dott. **VACCARI Stefano**.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente fondato il **I motivo** di gravame, con il quale la Procura regionale ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha riconosciuto la prescrizione (parziale) dell'azione di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alle differenze stipendiali percepite dalla dott.ssa Cucinotta nel periodo 2 marzo 2009 (sottoscrizione del contratto dirigenziale) – 18 gennaio 2013 (quinquennio antecedente la costituzione in mora di entrambi gli appellati).

La predetta sentenza avrebbe, infatti, avrebbe omesso di trattare la questione, assolutamente rilevante ai fini della individuazione del *dies a quo* della prescrizione, della sussistenza di un occultamento doloso, nonostante la questione fosse stata motivatamente posta nel libello di responsabilità, con l'affermazione della necessità di considerare il momento del completo disvelamento della fattispecie dannosa, a seguito degli accertamenti successivi alla denuncia del Capo dipartimento nonchè responsabile per la prevenzione della corruzione.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.1, comma 2, legge n. 20/1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è

	verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso,	
	dalla data della sua scoperta.	
	La costante giurisprudenza di questa Corte, leggendo e	
	interpretando il richiamato art.1, comma 2, in correlazione alla	
	regola generale posta dall’art. 2935 c.c. (<i>“la prescrizione comincia</i>	
	<i>a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”</i>), si è	
	espressa nel senso che, ai fini della decorrenza della prescrizione,	
	non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre	
	anche un evento dannoso avente i caratteri della concretezza,	
	dell’attualità e della conoscibilità obiettiva da parte	
	dell’Amministrazione danneggiata.	
	In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del	
	danno ingiusto costituisce il <i>dies a quo</i> della prescrizione, perché	
	solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all’esterno diviene	
	obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che,	
	prima di questo momento, non è configurabile una inerzia	
	giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere	
	il diritto stesso (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 281/2023,	
	n.143/2020, n. 132 e n.240 del 2019; id., Sez. III App., n. 20/2020,	
	n. 203/2019).	
	Nondimeno, la regola della “conoscibilità obiettiva” è derogata in	
	favore di quella della “scoperta” e, dunque, della conoscenza	
	effettiva, nelle ipotesi di occultamento doloso del danno (tra le	
	tante, Corte conti, Sez. II App., n. 358/2022 e n.400/2020).	
	Tale è l’ipotesi ricorrente, a giudizio del Collegio, nella fattispecie	

all'esame.

La dott.ssa Cucinotta risulta, infatti, aver dolosamente occultato il danno, avendo dichiarato, in sede di ammissione al concorso (febbraio 2006), di possedere i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di cui al D.M. 14 dicembre 2005 (nello specifico, ha dichiarato il titolo, Laurea in diritto canonico presso l'Università Pontificia Lateranense, in realtà non equipollente) e ribadito, in sede di scorrimento della graduatoria ed assunzione (2009), di possedere i predetti requisiti.

Quest'ultima dichiarazione, datata 11 febbraio 2009, è stata presentata dopo che, in data 3 febbraio 2009, la medesima Cucinotta aveva prodotto il "*certificato di discussione tesi*" della Pontificia Università Lateranense del 3 gennaio 2001, relativo ad un titolo (Dottorato in diritto canonico "e civile"), astrattamente idoneo (in quanto dotato di equipollenza normativamente riconosciuta ex art. 2 del Decreto del MIUR del 2 luglio 2004), ma in realtà mai conseguito, inducendo l'Amministrazione a sciogliere la riserva già apposta sui titoli di ammissione dichiarati dall'interessata e rendendo così possibile la successiva assunzione.

Tutto quanto sopra rappresentato, come si dirà meglio in seguito, emerge incontrovertibile dalla documentazione di causa, in parte già richiamata nell'atto di gravame (tra le altre, la domanda di ammissione al concorso, con valore di autocertificazione, del 1° febbraio 2006; il certificato di discussione della tesi in Diritto canonico e civile del 3 gennaio 2001, prodotto dalla Cucinotta in

	data 3 febbraio 2009; il decreto del 4 febbraio 2009, prot. n. 4526,	
	di scioglimento della riserva sui titoli di ammissione al concorso	
	dell'interessata; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
	dell'11 febbraio 2009, presentata in sede di assunzione; la nota	
	della Pontificia Università Lateranense del 20 giugno 2017,	
	attestante tanto la non equipollenza del titolo di dottorato in Diritto	
	canonico ad uno dei titoli di laurea prescritti per l'ammissione al	
	concorso quanto il mancato conseguimento dell'asserito Dottorato	
	in Diritto canonico e civile; la relazione della Commissione	
	d'indagine interna del 6 luglio 2017; le sentenze del giudice	
	amministrativo -T.A.R. n. 3610/2019 e Consiglio Stato n.	
	6351/2019 - che hanno riconosciuto la legittimità del	
	provvedimento di decadenza dell'11 dicembre 2017, motivato con	
	il conseguimento dello stesso sulla base di un titolo insussistente).	
	La Cucinotta ha, dunque, creato e utilizzato, con la sua condotta	
	reiterata nel tempo, una situazione di apparente (e fallace)	
	possessione dei requisiti per accedere alla procedura concorsuale	
	(prima) ed essere assunta (poi), di per sé tale da precludere la	
	consapevolezza, in capo all'Amministrazione, del pregiudizio subito	
	e, dunque, la possibilità per il Ministero di attivarsi per far valere le	
	proprie pretese risarcitorie.	
	A fronte di tanto, questo Collegio, cui compete l'identificazione del	
	regime prescrizione applicabile alla fattispecie, con	
	l'individuazione del <i>dies a quo</i> e la possibilità di dar rilievo anche a	
	fatti interruttivi non formalmente dedotti dall'attore (in termini,	

	Corte conti, Sez. II App., n. 281/2023, con la giurisprudenza ivi	
	richiamata), ritiene corretto far coincidere l'esordio del termine	
	quinquennale di prescrizione con la data (6 luglio 2017) della	
	relazione conclusiva della Commissione d'indagine amministrativa	
	all'uopo nominata dal Ministero (relazione alla base della	
	segnalazione di danno successivamente pervenuta alla Procura	
	erariale in data 14 luglio 2017, da parte dello stesso Ministero).	
	La predetta data del 6 luglio 2017 coincide, infatti, con il momento	
	in cui l'Amministrazione, per effetto del compiuto disvelamento	
	degli elementi essenziali della fattispecie dannosa, ne ha potuto	
	avere effettiva contezza.	
	Conseguentemente, l'azione erariale promossa dalla Procura	
	regionale nei confronti degli odierni appellati risulta sicuramente	
	tempestiva, tenuto conto della data di notifica dell'invito a dedurre	
	ex art. 67, comma 8, c.g.c. (18 febbraio 2021 per entrambi gli	
	appellati) e poi dello stesso atto di citazione in giudizio, ex artt.	
	2943 e 2945 c.c. (15 luglio 2021 per entrambi gli appellati).	
	Tutto ciò senza considerare l'atto di costituzione in mora del 18	
	gennaio 2018, adottato dall'Amministrazione e richiamato nella	
	sentenza qui impugnata (allegato n. 13 alla relazione della Guardia	
	di Finanza dell'11 dicembre 2020, prot. n. 528496, pervenuta alla	
	Procura erariale il 15 dicembre 2020, prot. n. 16964, a sua volta	
	acclusa quale allegato 9 alla citazione introduttiva del giudizio di I	
	grado).	
	Le conclusioni testé esposte in ordine alla tempestività dell'azione	

	erariale non sono inficiate dal richiamo, per contro operato	
	dall'appellato Vaccari, alla nota dell'11 dicembre 2011, con la quale	
	una sigla sindacale (Confsal UNSA) ha chiesto semplicemente	
	informazioni circa l'avvenuto conferimento di una pluralità di	
	incarichi dirigenziali ed, in particolare, in ordine al titolo di studio	
	posseduto (anche) dalla Cucinotta.	
	A tale nota l'Amministrazione ha dato riscontro con atto del 10	
	gennaio 2012, in cui si fa riferimento (proprio) al certificato del 3	
	gennaio 2001, prodotto in data 3 febbraio 2009 e concernente la	
	discussione presso la Pontificia Università Lateranense della tesi per	
	il conseguimento del dottorato in diritto canonico e civile.	
	Ed invero, la richiesta in questione (peraltro relativa ad una pluralità	
	di nominativi e soggetti), nella sua laconicità e genericità, non	
	risulta(va) tale da indurre nell'Amministrazione (quanto meno) il	
	dubbio/sospetto circa la non rispondenza alla realtà della predetta	
	certificazione, poi incontestabilmente emersa solo a seguito degli	
	accertamenti espletati dalla Commissione d'indagine interna.	
	Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le	
	argomentazioni difensive dell'appellata Cucinotta volte a valorizzare	
	la circostanza per cui l'Amministrazione avrebbe avuto, già dal 2006	
	(indagine amministrativa compiuta dal dott. OMISSIS, con richiesta	
	di chiarimenti al MIUR circa l'idoneità del titolo dichiarato in sede di	
	domanda di ammissione al concorso) o, quanto meno, dal 2009	
	(ulteriori indagini espletate dal Ministero in vista dell'assunzione,	
	con la nuova produzione effettuata dalla Cucinotta), la disponibilità	
	40	

	di tutte le informazioni necessarie a conoscere gli elementi	
	essenziali della fattispecie contestata in questa sede.	
	Sul punto, è sufficiente ribadire che la consapevolezza dell'illecito,	
	con il danno derivatone, è stata preclusa all'Amministrazione (prima	
	degli accertamenti "mirati" cui ha provveduto la Commissione	
	d'indagine interna, costituita a seguito della ricezione in data 4	
	aprile 2017 di specifica segnalazione, per quanto anonima,	
	denunciante proprio l'inidoneità del titolo di studio posseduto dalla	
	Cucinotta), dalla condotta decettiva dell'appellata, la quale, in sede	
	di domanda di ammissione al concorso (2006), ha dichiarato un	
	titolo non equipollente, mentre in vista dello scorrimento della	
	graduatoria e della sua assunzione (2009) ha prodotto certificazione	
	relativa al possesso di un titolo astrattamente idoneo, ma	
	concretamente non conseguito, (certificazione) oggettivamente in	
	grado di trarre in inganno l'Amministrazione (che, infatti, si è basata	
	sulla stessa ai fini dello scioglimento della riserva precedentemente	
	assunta).	
	Resta allora confermata la fondatezza del presente motivo di	
	doglianza.	
	1.b) Egualmente fondato si appalesa il II motivo di gravame,	
	finalizzato a censurare la decisione gravata nella parte in cui, con	
	riferimento alla rimanente parte del danno erariale non colpito dalla	
	ravvisata prescrizione dell'azione, ne ha affermato l'insussistenza,	
	per avere la Cucinotta reso, in via di fatto, prestazioni dirigenziali,	
	di cui il Ministero si sarebbe avvantaggiato ex art. 1, comma 1-bis,	
	41	

legge n. 20/1994.

Ed invero, come ben rimarcato dalla Procura appellante, la Sezione territoriale si è discostata, senza congrua motivazione, dal consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale esclude la possibilità, già in astratto, di riconoscere alcuna *utilitas* a vantaggio della P.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, a fronte di prestazioni lavorative rese da un soggetto sprovvisto del prescritto titolo di studio (laurea).

Nello specifico, in base al predetto orientamento, pienamente condiviso dal Collegio, <<..la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna *utilitas* derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio (Corte conti, Sez. app. II n. 95/2018). Nella giurisprudenza contabile è stato affermato, in proposito, che in presenza di prestazioni rese nell'ambito di posizioni per le quali occorra un titolo di studio specialistico, quale la laurea, non è possibile riconoscere alcuna utilità per effetto della attività resa dal soggetto radicalmente privo del titolo di studio necessario, sulla considerazione che "l'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un'attività senza il possesso del prescritto titolo

di studio costituisce danno a carico del bilancio dell'ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte" (ex plurimis Corte dei conti, sez. I, n. 527/2017; sez. II, 9.2.2018, n. 62; sez. III, 20.3.2018, n. 95; sez. II, 19.9.2018, n. 568). Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste le conoscenze specialistiche che l'assunzione mediante concorso pubblico deve garantire, secondo la previsione di cui all'art. 97 Cost.. Dunque, è indubbio che il possesso di requisiti culturali e professionali, compendiati nel diploma di laurea, si ponga come necessaria premessa per l'utile svolgimento delle attività per le quali tale requisito è posto quale condizione di ammissione. Ne consegue che la mancanza del necessario titolo di studio (...) esclude in radice che anche solo una parte delle prestazioni dallo stesso rese, anche se reputate lodevoli (secondo quanto dedotto dall'appellante), possano in alcun modo ritenersi utili alla parziale compensatio lucri cum damno. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione "Quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle

cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre (a causa dell'oggettiva carenza del necessario standard di capacità professionale) l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro» (Corte dei conti, Sez. II, n. 7/2022). Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l'esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile posto che nella fattispecie non erano richieste (...) mere mansioni generiche o di carattere esecutivo risultando, all'esito del concorso superato solo grazie alla non contestata falsificazione documentale, allo stesso assegnato un ruolo e mansioni (...) in relazione alle quali il titolo di studio della laurea si poneva quale condizione intrinsecamente imprescindibile, con la conseguenza che le attività rese non possono aver apportato alcuna utilità valutabile, peraltro neppure concretamente dimostrata dalle produzioni in atti. Per escludere o attenuare la dannosità di tale indebito neppure può essere valorizzata la qualità dell'opera prestata posto che, in linea con l'indirizzo interpretativo maturato da questa Corte in vicende per molti versi sovrapponibili, la valutazione è preclusa in ragione del fatto che "si è proceduto all'instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto sprovvisto (di uno) degli specifici requisiti richiesti" (Corte dei conti, Sez. II, n. 7/2022)>> (così testualmente, da ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 159/2024).

Quanto sopra rappresentato priva di ogni rilievo il riferimento agli

elogi, encomi, riconoscimenti formali e valutazioni positive (da parte dei Direttori, superiori gerarchici dell'appellata, e dell'Organismo indipendente di valutazione), che la Cucinotta avrebbe ricevuto per la produttività e le capacità dimostrate durante lo svolgimento dell'incarico dirigenziale.

Peraltro, nella fattispecie all'esame, essendo il danno stato determinato nella differenza tra il trattamento economico dirigenziale percepito e quello altrimenti spettante per la qualifica, già rivestita, di funzionario, risultano state adeguatamente valorizzate le utilità che l'Amministrazione avrebbe potuto conseguire per attività non richiedenti le competenze specialistiche della qualifica dirigenziale.

Resta allora confermata la fondatezza del presente motivo di
gravame.

1.c) Va ora scrutinato il **III motivo** d'appello, con il quale la Procura appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile il contestato elemento soggettivo (dolo per la Cucinotta e colpa grave per il Vaccari), sul presupposto, ritenuto erroneo, della sussistenza di oggettive incertezze in ordine alla equiparazione del titolo di studio allegato.

Il predetto motivo risulta fondato nei confronti della sola dott.ssa **CUCINOTTA Caterina**, mentre non riveste pregio nei confronti del dott. **VACCARI Stefano**, rispetto al quale va confermata l'assenza della colpa grave, sia pure per ragioni diverse da quelle richiamate dal I giudice.

	1.c.1) Nello specifico, con riferimento alla dott.ssa Cucinotta gli atti	
	di causa lasciano chiaramente emergere, a giudizio del Collegio, il	
	dolo , inteso quale coscienza e volontà di conseguire l’obiettivo	
	d’incremento professionale e stipendiale, attraverso la non veritiera	
	rappresentazione, reiterata nel tempo, del possesso del titolo di	
	studio necessario per l’ammissione al concorso dirigenziale e per la	
	successiva assunzione.	
	Ed invero, la dott.ssa Cucinotta ha, in primo luogo, dichiarato, in	
	sede di domanda di ammissione al concorso, di possedere i requisiti	
	richiesti dall’art. 2 del relativo bando, dichiarando, in particolare, di	
	avere il titolo “Diritto canonico- Pontificia Univ. Lateranense” (così	
	il punto 7 della domanda, con valore di autocertificazione, del 1°	
	febbraio 2006), in realtà non equipollente ad uno di quelli prescritti	
	dal bando.	
	L’assenza di equipollenza risulta incontrovertibile alla luce della nota	
	del 30 giugno 2017, prot. n. 2418, con la quale la Vice Preside	
	<i>dell’Institorum Utriusque iuris</i> dell’Università Pontificia, prof.ssa	
	OMISSIS, rispondendo ad analoga richiesta della Commissione	
	ministeriale d’indagine, ha espressamente precisato, tra l’altro, che	
	<i>“.. a differenza della nostra Laurea Magistrale in Giurisprudenza, il</i>	
	<i>titolo di Dottorato in Diritto Canonico in sé non è equipollente, alla</i>	
	<i>Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e</i>	
	<i>Commercio. Il Dottorato in Diritto Canonico conseguito presso</i>	
	<i>l’Università Lateranense ha valore di titolo ecclesiastico e, a</i>	
	<i>richiesta dell’interessato, può essere eventualmente riconosciuto</i>	
	46	

	<i>dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tramite decreto</i>	
	<i>emesso ad personam".</i>	
	D'altro canto, le emergenze di causa non fanno in alcun modo	
	risaltare quella situazione (valorizzata dal I giudice e ribadita	
	dall'appellata Cucinotta) di oggettiva incertezza in ordine	
	all'equipollenza (o meno) del titolo dichiarato, tale da ingenerare	
	l'affidamento incolpevole della medesima Cucinotta sulla	
	correttezza della propria dichiarazione.	
	Sotto questo punto di vista, in disparte che il soggetto che inoltra	
	domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, specie se già	
	dipendente della P.A., deve essere certo della validità/equipollenza	
	dei titoli che dichiara ai fini della medesima partecipazione, alcun	
	rilievo può essere riconosciuto alla documentazione richiamata	
	dall'appellata.	
	Ci si riferisce, in particolare:	
	-alla nota prot. 754 del 6 aprile 2006, con la quale il MIUR, nella	
	persona della dott.ssa OMISSIS, rispondendo ad analoga richiesta	
	del MIPAAF (nota del 5 aprile 2006, prot. n. 34808), si è pronunciato	
	nel senso che <i>"..il suddetto diploma di Laurea (Licenza in diritto</i>	
	<i>canonico), titolo accademico rilasciato dall'Università Pontificia</i>	
	<i>Lateranense, è equipollente ad un titolo accademico</i>	
	<i>dell'Ordinamento universitario italiano",</i> aggiungendo che <i>"..Ogni</i>	
	<i>singolo cittadino, in possesso di un titolo accademico straniero, può</i>	
	<i>ottenere il decreto di equipollenza del proprio titolo, avviando la</i>	
	<i>suindicata procedura presso un Ateneo italiano..";</i>	
	47	

	-al decreto del 27 luglio 2006, prot. n. 3660, con il quale, a seguito	
	del citato parere del MIUR, il dott. OMISSIS, Direttore generale <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> presso il MIPAAF, ha approvato gli atti della Commissione	
	esaminatrice del concorso e la graduatoria definitiva, nella quale la	
	dott.ssa Caterina Cucinotta risultava collocata al 18° posto (nella	
	posizione di idonea non vincitrice).	
	Nella prospettiva difensiva, tale ultimo provvedimento	
	integrerebbe, <i>de facto</i> , lo scioglimento della riserva di cui all’art. 2	
	comma 6 del bando di Concorso, precedentemente assunta nei	
	confronti della dott.ssa Cucinotta.	
	Nondimeno, può rilevarsi in senso contrario che la suddetta nota	
	MIUR del 6 aprile 2006, a ben vedere, si è limitata ad evidenziare	
	l’equipollenza del diploma di laurea (“Licenza in Diritto canonico”),	
	rilasciato dalla Pontificia Università Lateranense, ad un (generico)	
	titolo accademico dell’ordinamento italiano (ferma restando la	
	necessità di ottenere il decreto di equipollenza, all’esito della	
	relativa procedura), senza specificare con quale titolo accademico	
	dell’ordinamento universitario italiano fosse equipollente la	
	suddetta laurea in diritto canonico ed in particolare se fosse	
	equipollente con le lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed	
	Economia e Commercio richieste per partecipare al concorso qui in	
	rilievo.	
	Significativamente, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n.	
	6351/2019 (di conferma della decisione TAR Lazio n. 3610/2019, a	
	sua volta prevedente il rigetto del ricorso della Cucinotta avverso il	
	48	

provvedimento di decadenza dell'impiego; all. 23 e 24 alla memoria di costituzione in I grado della dott.ssa Cucinotta), dopo aver sottolineato che la certificazione di cui alla nota MIUR del 6 aprile 2006 sopra indicata risultava smentita da *"..altro, coevo documento, del tutto identico, con l'aggiunta della negazione (NON) sulla equipollenza, rinvenuto presso il MPAAF, ancorché privo di elementi utili a ricostruire le modalità di acquisizione"*, ha rilevato, in ogni caso, *"...la manifesta inettitudine del suddetto atto a svolgere qualsivoglia funzione certificativa utile ai fini della res iudicanda, non evincendosi da esso alcun contributo rispetto al quesito di fondo sulla equipollenza della Licenza di diritto canonico (non già ad un qualsivoglia titolo accademico dell'ordinamento universitario italiano ma) rispetto agli specifici titoli compiutamente indicati dall'articolo 2 del bando di concorso, cui soli si riconnetteva la legittimazione della Cucinotta a partecipare alla selezione.*

Non può, dunque, essere condivisa la tesi attorea che, valorizzando il precitato documento, ne inferisce, con inaccettabile pretesa automaticità, il positivo scioglimento della riserva sulla premessa di un definitivo accertamento del possesso, da parte dell'appellante, di un valido titolo di ammissione. Tale costrutto, che costituisce il nucleo centrale dell'impugnazione, non solo non trova conferma negli atti di causa, ma riceve espressa smentita in quelli che sono gli ulteriori sviluppi della procedura.

6.1. L'ammissione dei candidati era sotto riserva e l'Amministrazione quando ha inteso scioglierla lo ha fatto con

	<i>provvedimenti espressi e cioè con decreto del MPAAF del 9.3.2006</i>	
	<i>(in cui, però, lo scioglimento della riserva viene mantenuto per la</i>	
	<i>dr.ssa Cucinotta) e con il decreto del 4.2.2009, relativo proprio alla</i>	
	<i>Cucinotta (.....).</i>	
	<i>6.2. D'altro canto, ed a riprova di quanto sopra evidenziato, mette</i>	
	<i>conto evidenziare che lo scioglimento è avvenuto solo con il decreto</i>	
	<i>del 4.2.2009..." (così testualmente, paragrafi 5.9, 6, 6.1 e 6.2 della</i>	
	<i>predetta sentenza n. 6351/2019).</i>	
	Del resto, l'assenza di buona fede in capo alla Cucinotta circa	
	l'idoneità, ai fini della partecipazione del concorso, del titolo di	
	studio dichiarato nel 2006 (Licenza in Diritto Canonico) è	
	ulteriormente confermata dal fatto che non risultava attivata alcuna	
	procedura di equipollenza, necessaria per il riconoscimento della	
	validità in Italia del titolo rilasciato dall'Università straniera (non	
	ricorrendo una ipotesi di equipollenza normativamente	
	riconosciuta).	
	A tal riguardo, la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n.	
	6351/2019, al paragrafo n. 5.6, ha testualmente osservato che	
	<i><<...che la dichiarazione resa dalla dr.ssa Cucinotta al momento</i>	
	<i>della partecipazione al concorso non era fedelmente</i>	
	<i>rappresentativa dell'esatta realtà fenomenica, difettando il titolo</i>	
	<i>dalla medesima posseduto (licenza in diritto canonico e dottorato in</i>	
	<i>diritto canonico) del predicato della equipollenza agli specifici titoli</i>	
	<i>di studio richiesti dal bando di talché, contrariamente a quanto ivi</i>	
	<i>affermato, la predetta non era affatto "in possesso del titolo di</i>	
	50	

studio previsto dall'articolo 2 del bando di concorso", perché quel titolo (diritto canonico – Pontificia Univ. Lateranense) non rientrava tra quelli espressamente contemplati né tra quelli per i quali era stata riconosciuta equivalenza ovvero tra quelli per i quali era pendente una specifica richiesta in tal senso>>.

Né può sostenersi, come pure fatto dall'appellata a dimostrazione dell'asserita incertezza circa l'equipollenza del titolo dichiarato (e, dunque, della sua buona fede), che il giudice penale avrebbe riconosciuto l'assenza di responsabilità (dolosa e colposa) in capo alla Cucinotta.

Nello specifico, se è vero che il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 febbraio 2021, ha archiviato (anche per assenza dell'elemento soggettivo del dolo) il procedimento penale instaurato a carico della Cucinotta per i delitti di calunnia e diffamazione in danno del Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del MIPAAF), richiamando l'assenza di unanimità di vedute circa la validità del titolo, è altresì vero che, in maniera del tutto significativa, la richiesta di archiviazione dell'altro procedimento a carico della dott.ssa Cucinotta, questa volta proprio per il delitto di falso ex art. 483 c.p., sottolinea pur sempre il dato della consapevole dichiarazione di un titolo non equipollente.

Ed infatti, in tale richiesta (giustificata dalla rilevata prescrizione del reato ipotizzato), si osserva testualmente che *"Nonostante sia stato accertato che Caterina Cucinotta avesse dichiarato falsamente di essere in possesso di un diploma di laurea (mentre è stato accertato*

	<i>che si trattava di un titolo non equipollente), va detto che il fatto</i>	
	<i>risale al 2005/2006..."</i> (così la richiesta di archiviazione della	
	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dell'11	
	dicembre 2017, accolta dal GIP con annotazione del 6 novembre	
	2019, apposta sulla medesima richiesta).	
	Allo stesso modo, non merita accoglimento l'argomentazione	
	difensiva alla cui stregua la Cucinotta avrebbe confidato nelle	
	verifiche e controlli circa la validità/idoneità del titolo dichiarato, cui	
	sarebbe stata tenuta l'Amministrazione.	
	Ciò in quanto il soggetto che rende, sotto la propria responsabilità,	
	dichiarazioni che ne legittimano la partecipazione ad un pubblico	
	concorso, è assoggettato ad un obbligo "proprio" (ovvero, quello di	
	rendere dichiarazioni corrispondenti alla realtà), autonomo e	
	distinto rispetto a quello di successiva verifica gravante	
	sull'Amministrazione, alla cui stretta osservanza è	
	immancabilmente tenuto.	
	Il medesimo soggetto non può allora invocare, nell'ipotesi di rilascio	
	di dichiarazioni non corrette, l'affidamento risposto nei successivi	
	controlli di competenza dell'Amministrazione, quale elemento	
	escludente la propria responsabilità (nemmeno per difetto	
	dell'elemento psicologico).	
	Nel caso di specie, non vale a radicare la buona fede dell'appellata	
	nemmeno il fatto che l'Amministrazione sarebbe stata a conoscenza	
	del possesso della laurea in " <i>Diritto canonico</i> ", quale titolo già	
	dichiarato tanto nel 2002 (in sede di corso-concorso interno per il	

	passaggio di fascia da C1 a C2 e C3) quanto nel 2007 (in sede di	
	domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'accesso	
	alla posizione economica C3 Super).	
	Sul punto, va rimarcata la diversità della procedura concorsuale qui	
	in rilievo, nell'ambito della quale l'interessata non ha	
	semplicemente dichiarato il possesso della laurea in "Diritto	
	canonico", ma anche la sua equipollenza ad uno di quei titoli	
	specifici compiutamente indicati dall'articolo 2 del bando di	
	concorso (non essendo sufficiente l'equipollenza ad un qualunque	
	titolo accademico dell'ordinamento universitario italiano).	
	Infine, depone per la piena consapevolezza della valenza del titolo	
	di studio posseduto (<i>alias</i> , della non equipollenza di quello	
	dichiarato in sede di domanda di ammissione) e, dunque, per	
	l'insussistenza della dedotta buona fede, il fatto stesso che la	
	Cucinotta successivamente, in vista dello scorrimento della	
	graduatoria e della sua assunzione (febbraio 2009), abbia sentito la	
	necessità di produrre certificazione relativa ad altro e diverso titolo	
	(Dottorato in diritto canonico e civile, asseritamente conseguito	
	sempre presso l'Università Pontificia), astrattamente idoneo a	
	consentire l'assunzione, in quanto normativamente equipollente ex	
	art. 2 D.M. MIUR del 2 luglio 2004 (su tale ultimo aspetto, vedasi	
	paragrafi 6.2 e 6.3 della già richiamata sentenza del Cons. Stato,	
	n. 43610/2019).	
	Orbene, rispetto a tale secondo titolo (oggetto della certificazione	
	della Pontificia Università del 3 gennaio 2001, depositata il 3	
	53	

febbraio 2009 ed attestante l'avvenuta discussione, in data 19 dicembre 2000, della tesi per il conseguimento del Dottorato in Diritto canonico e civile) emerge ancor più evidente il dolo che ha connotato la condotta della Cucinotta, trattandosi di titolo mai posseduto dalla stessa.

Il mancato possesso del predetto titolo risulta, infatti, incontestabile alla luce della già richiamata nota del 30 giugno 2017, prot. n. 2418, a firma della Vicepreside dell'*Institorum Utriusque iuris* dell'Università Pontificia, prof.ssa OMISSIS.

Ed invero, nella predetta nota può leggersi testualmente che, in base agli atti della segreteria accademica, la *"..la Dott.ssa Caterina CUCINOTTA (...)* in data 30/10/1996 ha conseguito il titolo di Licenza in Diritto Canonico e in data 19/12/2000 ha conseguito il grado di Dottorato in Diritto Canonico.

Successivamente si è iscritta alla nostra Facoltà di diritto Civile, sostenendo alcuni esami, ma senza portare a termine gli studi.

Non risulta che abbia conseguito l'asserito titolo di "Dottorato in Diritto Canonico e Civile" (Utroque iure), non essendo mai stata iscritta ai corsi di Licenza o Dottorato in Utroque Iure.

Si precisa che, a differenza della nostra Laurea Magistrale in Giurisprudenza, il titolo di Dottorato in Diritto Canonico in sé non è equipollente, alla Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio. Il Dottorato in Diritto Canonico conseguito presso l'Università Lateranense ha valore di titolo ecclesiastico e, a richiesta dell'interessato, può essere eventualmente riconosciuto

	<i>dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tramite decreto</i>	
	<i>emesso ad personam".</i>	
	Quanto sopra riportato conferma che l'odierna appellata, ai fini	
	dell'ottenimento dell'assunzione, con il connesso incremento	
	professionale e stipendiale avuto di mira, ha consapevolmente	
	prodotto un certificato relativo ad un titolo astrattamente idoneo,	
	ma concretamente non posseduto.	
	La correttezza di tale conclusione non è inficiata dal richiamo, pur	
	operato dalla Cucinotta, al parere <i>"pro veritate"</i> del 5 agosto 2017,	
	reso dal soggetto (mons. OMISSIS), già Segretario generale della	
	Pontificia Università e sottoscrittore del certificato del 3 gennaio	
	2001, a sua volta attestante l'avvenuta discussione, in data 19	
	dicembre 2000, della tesi per il conseguimento del Dottorato in	
	Diritto Canonico e Civile.	
	Nello specifico, in tale parere, dopo il riconoscimento dell'autenticità	
	del certificato in questione, si precisa che <i>"....in quel periodo, la</i>	
	<i>Pontificia Università Lateranense utilizzava, su indicazione della</i>	
	<i>Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo stesso identico</i>	
	<i>formato per l'attestazione dei tre titoli accademici rilasciati</i>	
	<i>dall'Istituto Utriusque Iuris e cioè quello del Dottorato in Diritto</i>	
	<i>canonico, del Dottorato in Diritto Civile nonché del Dottorato in</i>	
	<i>Diritto Civile e Canonico.</i>	
	<i>Indipendentemente dal titolo conseguito, il formato che l'Ateneo</i>	
	<i>produceva era uno solo, ed è quello mostrato..."</i> .	
	Nondimeno, il predetto parere, a ben vedere, fornisce una	

	giustificazione dell'ampia dicitura ivi utilizzata (asseritamente	
	legata all'utilizzo, nel periodo di riferimento, dello stesso formato	
	per tutte le attestazioni rilasciate dall'Istituto) che in ogni caso non	
	intacca minimamente il dato oggettivo dell'assenza, in capo alla	
	Cucinotta, del titolo idoneo all'assunzione (Dottorato in Diritto civile	
	e canonico).	
	Tale dato rimane, dunque, del tutto fermo ed inoppugnabile, così	
	come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nella più volte citata	
	sentenza n. 6531/2019 (<i>"...Ora, indipendentemente dalle</i>	
	<i>giustificazioni sul punto fornite dall'appellante onde provare la sua</i>	
	<i>buona fede, e che si fondano sul formato dell'attestato all'epoca</i>	
	<i>rilasciato dall'Università Pontificia (in tal senso cfr. dichiarazione</i>	
	<i>sottoscritta da Mons. OMISSIS e datata 5 agosto 2017), resta di</i>	
	<i>tutta evidenza che il dottorato conseguito dall'appellante è solo in</i>	
	<i>diritto canonico e non anche in diritto civile e che solo per</i>	
	<i>quest'ultimo, e non per il primo, risulta riconosciuta un'equipollenza</i>	
	<i>utile ai fini del concorso in argomento";</i> così al par. 6.3).	
	Allo stesso modo, il parere in questione non smentisce affatto la	
	circostanza (di per sé idonea a connotare in termini di dolo la	
	condotta della Cucinotta) della volontaria produzione/utilizzazione,	
	da parte della stessa ed ai fini dell'assunzione, di un certificato	
	attestante una realtà fattuale oggettivamente non rispondente alla	
	realtà e che l'interessata, con ogni evidenza, sapeva essere tale.	
	A tale ultimo riguardo, non può ragionevolmente ritenersi che la	
	Cucinotta, al di là della dicitura utilizzata nel certificato del 2001,	
	56	

	non conoscesse il titolo effettivamente conseguito a seguito del	
	proprio percorso di studi.	
	In altri termini, il dedotto utilizzo dello stesso formato a fini di	
	attestazione/certificazione non toglie che i diversi titoli rimangano	
	distinti e che i soggetti interessati, sicuramente a conoscenza del	
	proprio vissuto universitario, possano vantare e far valere solo il	
	titolo corrispondente e conseguente al proprio percorso di studi.	
	A fronte di tanto, perdono ogni rilievo le argomentazioni difensive	
	volte a valorizzare la circostanza per cui il giudice amministrativo,	
	adito in sede di ricorso avverso il provvedimento di decadenza	
	dall'impiego, avrebbe riconosciuto la buona fede della Cucinotta	
	proprio sulla base della dichiarazione di mons. OMISSIS del 5	
	agosto 2017, non potendo evidentemente sussistere alcun	
	ragionevole affidamento su di una certificazione oggettivamente	
	dissonante rispetto a quello che l'interessata sapeva con certezza	
	essere il proprio vissuto universitario.	
	Ciò in disparte il fatto che nel caso di specie, a ben vedere, il	
	Consiglio Stato non ha preso posizione su tale specifico aspetto	
	<i>(“Ora, indipendentemente dalle giustificazioni sul punto fornite</i>	
	<i>dall'appellante onde provare la sua buona fede, e che si fondano sul</i>	
	<i>formato dell'attestato all'epoca rilasciato dall'Università Pontificia</i>	
	<i>(in tal senso cfr. dichiarazione sottoscritta da Mons. OMISSIS e</i>	
	<i>datata 5 agosto 2017....; par. 6.3) e che il T.A.R. si è espresso in</i>	
	<i>termini ipotetici ed astratti (“..va dato atto alla ricorrente di aver</i>	
	<i>versato in atti una dichiarazione “pro veritate” del sottoscrittore del</i>	

certificato di laurea, Mons. OMISSIS, datata 5 agosto 2017 (...) Tale attestazione potrebbe giustificare un eventuale errore della ricorrente nella formazione delle proprie attestazioni ed autocertificazioni, tuttavia non chiarisce quanto essenziale ai fini del presente giudizio..."; par. X della sentenza n. 3610/2019).

Del resto, il giudizio amministrativo, conformemente alla sua natura, aveva ad oggetto precipuamente la verifica della legittimità del provvedimento di decadenza ex art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3/1957 (strettamente connessa all'accertamento della sussistenza o meno di un documento oggettivamente invalido, intrinsecamente inidoneo a fornire una rappresentazione fedele dell'effettivo vissuto universitario della Cucinotta), piuttosto che la buona fede o meno della medesima Cucinotta (da valutare propriamente in sede di responsabilità amministrativa, per la sua attinenza al presupposto soggettivo della stessa).

Resta allora confermata la ricorrenza del contestato elemento soggettivo (dolo) in capo alla dott.ssa **CUCINOTTA Caterina**.

1.c.1) Con riferimento alla posizione dell'altro appellato, dott. **VACCARI Stefano** va, per contro, riconosciuta l'assenza dell'elemento soggettivo (colpa grave), ipotizzato a suo carico ai fini della configurazione della relativa responsabilità sussidiaria.

Orbene, il Collegio, in contrasto con le posizioni difensive sul punto, ritiene senza dubbio sussistente il cd nesso eziologico tra la condotta addebitata al Vaccari ed il contestato danno erariale, avendo il predetto, nella veste di Direttore generale della Direzione

	generale servizi amministrativi del MIPAAF, definitivamente sciolto,	
	con l'adozione del decreto prot. n. 4526 del 4 febbraio 2009, la	
	riserva di ammissione al concorso già apposta per la Cucinotta in	
	attesa di verifica del possesso dei relativi requisiti, rendendone così	
	possibile la successiva assunzione.	
	Tutto ciò sulla base del più volte citato certificato dell'Università	
	Pontificia del 3 gennaio 2001 (espressamente richiamato nelle	
	premesse del decreto), prodotto dalla Cucinotta in data 3 febbraio	
	2009 e relativo all' (asserito) possesso del titolo di Dottorato in	
	diritto civile e canonico.	
	Con particolare riguardo al profilo allo scioglimento della riserva, lo	
	stesso Consiglio di Stato ha evidenziato, con argomentazioni del	
	tutto condivisibili, in quanto trovanti puntuale riscontro negli atti	
	della procedura (gli stessi qui in rilievo), che <<....6.1.	
	<i>L'ammissione dei candidati era sotto riserva e l'Amministrazione</i>	
	<i>quando ha inteso scioglierla lo ha fatto con provvedimenti espressi</i>	
	<i>e cioè con decreto del MPAAF del 9.3.2006 (in cui, però, lo</i>	
	<i>scioglimento della riserva viene mantenuto per la dr.ssa Cucinotta)</i>	
	<i>e con il decreto del 4.2.2009, relativo proprio alla Cucinotta (e sul</i>	
	<i>quale ci si soffermerà in prosieguo).</i>	
	<i>E' pur vero che la graduatoria approvata non riproponeva la clausola</i>	
	<i>di riserva che aveva contraddistinto l'ammissione alla selezione</i>	
	<i>della dr.ssa Cucinotta, ma tale circostanza, già di per sé, non è</i>	
	<i>affatto univoca (anche in ragione di quanto sopra appena</i>	
	<i>osservato) nell'accreditare l'opzione ricostruttiva attorea che vuole</i>	

definitivamente vagliata la validità del titolo sulla scorta della richiamata (e intrinsecamente inidonea) certificazione ministeriale.

Nessun provvedimento suffraga tale conclusione né lo stesso atto di approvazione della graduatoria, incluso il preambolo, reca passaggi idonei a reggere tale tesi.

6.2. D'altro canto, ed a riprova di quanto sopra evidenziato, mette conto evidenziare che lo scioglimento è avvenuto solo con il decreto del 4.2.2009.

In tale decreto - che nemmeno menziona la suindicata certificazione ministeriale del 2006 (ad ulteriore riprova dell'infondatezza della tesi attorea di una fase di mediazione costitutiva affidata ad atti amministrativi) - viene valorizzato un titolo diverso da quello originariamente dichiarato dall'appellante, vale a dire "il certificato prodotto dalla Cucinotta dalla quale risulta che la medesima ha discusso, in data 19.12.2000, presso la Pontificia Università Lateranense, la tesi per il conseguimento del dottorato in diritto canonico e civile".

E l'acquisizione di tale certificazione è stata dirimente ai fini dello scioglimento della riserva perché, come chiaramente risulta dalla piana lettura dello stesso decreto qui in commento, per tale diverso titolo di studio (id est dottorato in diritto canonico e civile), risultava normativamente riconosciuta ex D.M. del 2.7.2004 l'equipollenza.

6.3. Deve quindi evidenziarsi che la dr.ssa Cucinotta ha veicolato nella procedura in argomento due titoli oggettivamente diversi: in sede di domanda di ammissione al concorso ha reso la dichiarazione

"di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando di concorso: Diritto Canonico – Pontificia Univ. Lateranense", mentre in vista dello scorrimento della graduatoria e della sua assunzione ha prodotto certificazioni che accreditavano il possesso del dottorato in Diritto canonico e civile...>> (così i paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 della sentenza n. 6351/2019).

Nondimeno, questo Collegio ritiene che, sulla base di una valutazione *ex ante* e alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto qui in rilievo (alla cui stregua va pacificamente accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista), non sia possibile ravvisare nella condotta dell'appellato Vaccari quella grave e marchiana leggerezza e superficialità ovvero sprezzante trascuratezza dei propri doveri ovvero ancora l'assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, denotanti patente disaffezione per le vicende della "*cosa pubblica*", in cui deve sostanzarsi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave, quale requisito minimo d'imputazione soggettiva dell'illecito erariale (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 361/2023 e n. 224/2023; id., Sez. II App., n. 467/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Le menzionate circostanze inducono, infatti, a ritenere che l'appellato abbia potuto riporre ragionevole affidamento sulla legittimità del proprio operato, in quanto tratto in inganno, al momento dell'adozione del decreto del 4 febbraio 2009 di scioglimento della riserva, dalla produzione, ad opera

	dell'interessata, di un certificato della Pontificia Università,	
	attestante il possesso di un titolo astrattamente idoneo	
	all'ammissione (ed assunzione), ma in realtà concretamente non	
	posseduto.	
	Sul punto, va ribadito che, ai fini dell'adozione del censurato decreto	
	di scioglimento della riserva (che ha creato i presupposti necessari	
	per la successiva assunzione), ha rivestito rilievo determinante	
	l'acquisizione della predetta certificazione.	
	Vanno, inoltre, rimarcate la non immediata intelligibilità della	
	divergenza della certificazione rispetto alla realtà fattuale, nonché	
	l'assenza, al momento in cui il Vaccari ha agito, di significativi ed	
	oggettivi elementi che potessero quanto meno ingenerare dubbi e	
	sospetti circa il mancato possesso del titolo, sì da stimolare	
	approfondimenti mirati, come quelli successivamente condotti	
	dall'Amministrazione solo a seguito della ricezione della denuncia	
	del 2017.	
	Resta allora confermata l'assenza dell'elemento soggettivo in capo	
	al Vaccari.	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	appello va accolto, con esclusivo riferimento alla posizione della	
	dott.ssa CUCINOTTA Caterina , la quale, in riforma della decisione	
	gravata, va condannata al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già	
	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), della	
	somma complessiva di euro 569.312,66 .	
	62	

	Quest'ultima somma corrisponde alla differenza tra il <i>quantum</i>	
	percepito dalla dott.ssa Cucinotta (euro 843.974,20 lordi) a seguito	
	dell'assunzione presso il Ministero nella qualifica dirigenziale, nel	
	periodo compreso tra il marzo 2009 (stipula del relativo contratto	
	di lavoro) ed il dicembre 2017 (risoluzione del contratto dirigenziale,	
	a seguito di decadenza dall'impiego), ed il <i>quantum</i> previsto per la	
	qualifica di funzionario, già rivestita presso il medesimo Ministero	
	(euro 274.661,54 lordi).	
	Sul punto, il Collegio evidenzia l'infondatezza delle argomentazioni	
	difensive della Cucinotta (già proposte in primo grado e ribadite in	
	questa sede, sia pure in via graduata) sulla necessità di considerare	
	i soli importi netti e non già quelli lordi (ovvero quelli relativi alle	
	prestazioni patrimoniali imposte dalla legge in materia fiscale e/o	
	previdenziale), sul presupposto che gli stessi importi non sarebbero	
	mai entrati nella sfera patrimoniale dell'interessata.	
	Può richiamarsi al riguardo il principio di diritto fissato dalle Sezioni	
	riunite di questa Corte con la sentenza n. 24/2020/QM, alla cui	
	stregua <i>"In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita</i>	
	<i>erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici</i>	
	<i>dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la</i>	
	<i>Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere</i>	
	<i>effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef a titolo di acconto sugli</i>	
	<i>importi liquidati a tale titolo".</i>	
	Tale principio è stato, in particolare, sancito all'esito di un articolato	
	ed approfondito iter logico-argomentativo, pienamente condiviso da	
	63	

questo Collegio e del tutto lineare nell'evidenziare, tra l'altro, che

"...il danno erariale rappresenta la proiezione contabile della lesione del patrimonio dell'Ente. Nel caso in cui tale lesione consista in un esborso non dovuto, l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'Ente. Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa".

A tale soluzione nomofilattica si è costantemente adeguata la successiva giurisprudenza d'appello, cui il Collegio ritiene di dare continuità in questa sede, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene (tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 204/2023; id n. 159/2024).

Allo stesso modo, va disattesa la richiesta dell'appellata Cucinotta di esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza contabile, anche d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa al predetto esercizio la sussistenza, come nel caso di specie, di condotte dolose.

Tale istituto, infatti, *"ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta*

	<i>dolosa”</i> (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II App. n.	
	130/2024; id., Sez. II App., n. 48/2024 e n. 240/2023; id., Sez. II	
	App., n. 32/2023 con i precedenti ivi citati).	
	In ogni caso, sull’importo oggetto di condanna, da ritenersi già	
	comprensivo di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali, dalla	
	data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’effettivo	
	soddisfo.	
	L’appello va, per contro, rigettato nei confronti del sig. VACCARI	
	Stefano , rispetto al quale deve trovare conferma la pronuncia	
	assolutoria del primo giudice.	
	Il rigetto del gravame comporta, ai sensi dell’art. 31, comma 2,	
	c.g.c., il riconoscimento, in favore dell’appellato VACCARI ed a	
	carico del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e	
	delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e	
	Forestali), del diritto alla rifusione degli onorari e diritti di difesa	
	relativi al presente grado di giudizio, quantificati in euro 1.500,00 ,	
	oltre IVA e CPA.	
	Infine, le spese relative al doppio grado di giudizio, da liquidare nei	
	termini indicati in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste	
	a carico della dott.ssa CUCINOTTA Caterina .	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,	
	definitivamente pronunciando:	
	- ACCOGLIE l’appello proposto dalla Procura regionale nei confronti	
	65	

	della sentenza n. 445/2023 della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lazio, con esclusivo riferimento alla posizione della sig.ra	
	CUCINOTTA Caterina e, per l'effetto, in riforma della decisione	
	gravata nei suoi confronti, CONDANNA la sig.ra CUCINOTTA	
	Caterina al pagamento, in favore del Ministero dell'Agricoltura,	
	della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle	
	Politiche Agricole Alimentari e Forestali), della somma complessiva	
	di euro 569.312,66 .	
	Sull'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di	
	rivalutazione, sono dovuti gli interessi, nella misura legale, dalla	
	data di pubblicazione della presente decisione e sino all'effettivo	
	soddisfo;	
	- RIGETTA l'appello dispiegato dalla Procura regionale nei confronti	
	della sentenza n.445/2023 della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Lazio, con esclusivo riferimento alla posizione dell'appellato	
	VACCARI Stefano , con conseguente conferma nei suoi confronti	
	dell'assoluzione di cui alla decisione gravata;	
	- LIQUIDA , in favore dell'appellato VACCARI Stefano ed a carico	
	del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle	
	Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali),	
	gli onorari e diritti di difesa relativi al presente grado di giudizio,	
	quantificati in euro 1.500,00 , oltre IVA e CPA.	
	Le spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in	
	Euro 733,10 (SETTECENTOTRENTATRE/00) seguono la	
	soccombenza e sono poste a carico della sig.ra CUCINOTTA	
	66	

